



# COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

## Ufficio del Sindaco

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/042318

Posta certificata [ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it) / [protocollodiamante@pec.it](mailto:protocollodiamante@pec.it)

ORDINANZA N° 07/2019

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016 con la quale veniva approvato il Piano di classificazione di acustica ai sensi della legge n. 447/95 e L.R. n. 34/2009 ;

**SENTITE** le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi riguardanti il comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**RITENUTO** legittimamente di stabilire vincoli agli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

**ATTESA** inoltre la necessità che i piccoli trattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte dei cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l'emissione sonora e per il comportamento poco civile di alcuni avventori, i quali pare non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**RILEVATO** altresì che sul territorio comunale con particolare riferimento nel centro storico, ed alle zone a maggior flusso turistico, si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti da turisti e residenti come contrari al decoro di una località turistica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, provocare schiamazzi e compromettere il decoro.

**RITENUTO** che tali comportamenti risultano in contrasto con il decoro del centro storico e delle zone a maggior flusso turistico del Comune Diamante, città a vocazione turistica che intende qualificare l'offerta turistica, assicurando agli ospiti condizioni di vivibilità e di tutela dell'estetica cittadina, del decoro e della decenza, soprattutto nelle zone a vocazione commerciale e nelle aree destinate al passeggio.

**RITENUTO** dover disporre conseguentemente il divieto di passeggiare nel centro storico e nella zone a maggior flusso turistico in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici

**VISTO** il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;

**VISTO** il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;

**VISTO** il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;



VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;

VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;

VISTO il D.Lgs 267/2000, art.50 , comma 7;

Ai sensi della vigente normativa

## ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate , avuto riguardo al rispetto della quiete e sicurezza pubblica :

- 1) Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel centro storico del Capoluogo (così come delimitato dal vigente PRG) , di cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,30 durante il periodo estivo (giugno – settembre) riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte , fermo restando i vincoli e le disposizioni del vigente regolamento di classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21/3/2016
- 2) Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale di Diamante è vietato tassativamente la vendita a basso costo (shottino ad 1 Euro) di alcolici e superalcolici
- 3) Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel centro storico del Capoluogo è disposto a partire dalle ore 20,00 il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o di ceramica (bottiglie , bicchieri , tazze ecc.) da consumare su strade e vie aperte al pubblico , fatta eccezione per il consumo della suddette bevande nelle aree annesse ai pubblici esercizi in possesso di regolare autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico o privato .
- 4) I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora , nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale , di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,00 a €. 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931 per i pubblici esercizi .

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii. che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.

## ORDINA

**ALTRESI IL DIVIETO DI PASSEGGIARE NEL CENTRO STORICO E NELLA ZONE A MAGGIOR FLUSSO TURISTICO IN COSTUME DA BAGNO, A TORSO NUDO, SCALZI, DI PROVOCARE SCHIAMAZZI E COMPROMETTERE IL DECORO DEI LUOGHI TURISTICI.**

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del comune di Diamante , nel sito istituzionale [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) e l'invio di copia a:

1. Comando Carabinieri di Diamante [tcs22893@pec.carabinieri.it](mailto:tcs22893@pec.carabinieri.it)
2. Comando Guardia di Finanza Scalea [cs1250000p@pec.gdf.it](mailto:cs1250000p@pec.gdf.it)
3. Comando Polizia Stradale Scalea : [distpolstrada.scalea.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:distpolstrada.scalea.cs@pecps.poliziadistato.it)
4. Ufficio Pubblicazione Albo Pretorio On-Line Sede
5. Al Comando di Polizia Municipale

**I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con l'ammenda da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 100.**

## AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Dalla residenza Municipale 30 luglio 2019

IL SINDACO  
Avv. Ernesto MAGORNO



